

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 14/05/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 06/11/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 17/09/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/06/2024 chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 913,77 calcolati secondo il criterio pro rata temporis, di cui € 565,44 a titolo di "Costi Intermediario del Credito" ed € 348,33 a titolo di "Costi di Istruttoria" oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che: (i) è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando così un "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e costi recurring e rendendo l'ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione "Lexitor" della CGUE; (ii) la CGUE, con sentenza CGUE C-555/21, ha comunque affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato; (iii) i principi enunciati

dalla Corte di Giustizia sono stati condivisi in numerosi precedenti dei giudici di merito; (iv) con l'esecuzione del pagamento del debito indicato nel conteggio estintivo, il ricorrente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando così ad ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento; (v) in ogni caso, il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del contratto e del SECCI, le cui clausole sono state dal ricorrente approvate, accettando dunque questi di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto stesso ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; (vi) in particolare, il contratto prevede espressamente la non rimborsabilità dei "costi di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito" (oltre che degli oneri erariali) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito; (vii) il legislatore è recentemente intervenuto in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125-sexies TUB, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125 sexies TUB "[...] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa"; la domanda del ricorrente è pertanto parzialmente veicolata nei confronti di soggetto non legittimato. L'intermediario ha quindi concluso chiedendo "che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso".

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del

consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Passando, quindi, all’eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all’intermediario del credito (e quindi a un soggetto “terzo”), si osserva che l’ABF ha già avuto modo di affermare l’infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. In proposito, si richiama quanto da ultimo affermato dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023): “A norma dell’art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l’osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l’accento sulla terzietà dell’agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell’Arbitro, l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati”. L’eccezione deve, pertanto essere respinta. Venendo ora al merito della vicenda, va evidenziato che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 44 rate sulle 120 complessive e che l’intermediario non ha contestato la circostanza. La parte

ricorrente ha, poi, prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo in atti e copia integrale del contratto sottoscritto in data 17.9.2020. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva del quale non emerge tuttavia la qualifica seppure sia un soggetto iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Le commissioni contrattuali sono classificate come segue dal Collegio di Torino, anche sulla base degli orientamenti condivisi dal Collegio (Collegio di Torino decisione n. 572/2025): Spese di istruttoria up front e Commissioni di intermediazione up front. Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene, quindi, il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,15%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	63,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	43,62%

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				550,00	Upfront	43,62%	239,88		239,88
Costi di intermediazione del credito				892,80	Upfront	43,62%	389,40		389,40
Totale				1.442,80					629,28

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato in € 629,28 (arrotondato ad € 629,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente perché la stessa ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis. Anche la domanda di corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata della parte ricorrente può essere accolta solo parzialmente. In ragione dell'orientamento pacifico dei Collegi (ex multis, Collegio di Torino, decisione n. 8619/2023: "La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data di anticipata estinzione del finanziamento. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013)"), la richiesta deve essere accolta riconoscendo la corresponsione degli interessi soltanto a far tempo dal reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 629,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6322 del 26 giugno 2025

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA